

Testo modificato e integrato.

TESTO UNICO MODIFICATO E INTEGRATO

IL NUOVO DLgs 106/09 CORREGGE E INTEGRA IL DLgs 81/08

Sul Supplemento ordinario n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il DLgs 3/8/09, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in vigore dal 20 agosto 2009.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le modifiche introdotte al DLgs 81/08 che hanno rilevanza per il settore elettrico.¹

1. Modifiche agli obblighi del DLgs 81/08

1.1 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

Nell'art. 80 del DLgs 81/08 è stato aggiunto il comma 3-bis, che recita:²

Il datore di lavoro prende altresì le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

In base ai commi 3 e 3-bis il datore di lavoro deve dunque predisporre le procedure d'uso e di manutenzione degli impianti elettrici, per garantire la permanenza nel tempo del necessario livello di sicurezza.

Per rispettare tale precetto, penalmente sanzionato, il datore di lavoro, qualora non disponga di personale in possesso delle necessarie competenze, dovrebbe assegnare ad un professionista o ad un installatore il compito di predisporre e attuare (per quanto di sua competenza) tali procedure, che dovrebbero (tra l'altro) indicare:³

- la periodicità con la quale effettuare i controlli di manutenzione;

- i soggetti preposti ad effettuare i suddetti controlli ed a verbalizzarne i risultati;
- la necessità di far effettuare (dalla Asl/Arpa o da un Organismo abilitato) le verifiche di cui al DPR 462/01.⁴

1.2 Articolo 82 - Lavori sotto tensione

Nel primo comma dell'art. 82 del DLgs 81/08, è stato introdotto il riferimento alle categorie 0, I, II e III dei sistemi elettrici; la definizione di tali categorie è stata inserita nell'allegato IX, ed è in linea con quella prevista dalla norma CEI 64-8.

La modifica è, di fatto, più formale che sostanziale.⁵

1.3 Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive

Il primo comma dell'art. 83 del DLgs 81/08 è stato modificato come segue:⁶

¹ Il testo integrato del DLgs 81/08 e DLgs 106/09, è stato inviato agli abbonati a TuttoNormel con e-mail del 23/9/09. Il testo integrato è inoltre disponibile sul sito www.tne.it, sezione News.

L'articolo non esamina le modifiche formali (anche se relative ad articoli di legge inerenti gli impianti elettrici), né i cambiamenti (anche sostanziali) privi di conseguenze per il settore elettrico.

² Modifica introdotta dall'art. 49 del DLgs 106/09.

³ Si ricorda che l'installatore è tenuto a consegnare al proprio cliente le istruzioni d'uso e manutenzione dei nuovi impianti, DM 37/08, art. 8, comma 2.

⁴ Tali verifiche sono infatti espressamente finalizzate a verificare l'efficienza nel tempo dei dispositivi di sicurezza, per garantire un utilizzo sicuro degli impianti.

⁵ Modifica prevista dall'art. 51 del DLgs 106/09.

⁶ Modifica introdotta dall'art. 52 del DLgs 106/09.

Non possono essere eseguiti lavori in ~~prossimità non elettrici in vicinanza~~ di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

La modifica è piccola, ma sostanziale. Questo articolo non si riferisce più a tutti i lavori svolti in prossimità di parti attive, ma soltanto ai "lavori **non** elettrici".

Il lavoro non elettrico è una attività svolta in genere da persone comuni, cioè che non hanno la necessaria conoscenza/esperienza nel settore elettrico, in vicinanza di parti attive accessibili con pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico.

Ad esempio, riparare il muro all'interno di una cabina a giorno o tagliare gli alberi sotto una linea elettrica è un lavoro non elettrico in vicinanza di parti attive accessibili, TNE 6/05, pag. 3 e seguenti.

I lavori non elettrici devono essere condotti a distanza dalle parti in tensione non inferiore alla distanza di sicurezza indicata nella tabella sottostante (allegato IX del decreto stesso dopo la modifica), a meno che non siano assunti provvedimenti alternativi per garantire la sicurezza, ad esempio schermi, gioghi, blocchi, ecc.

Tensione U_n della linea o dell'impianto elettrico	Distanza di sicurezza
$U_n \leq 1$ kV	3 m
1 kV < $U_n \leq 30$ kV	3,5 m
30 kV < $U_n \leq 132$ kV	5 m
132 kV < U_n	7 m

Il riferimento alle distanze di sicurezza di cui sopra è stato aggiunto anche nell'art. 117, relativo ai cantieri edili, dove mancava, e dove avrebbe dovuto invece trovare la sua naturale collocazione.

1.4 Articolo 84 - Protezioni dai fulmini

Il primo comma dell'art. 84 del DLgs 81/08 è stato modificato come segue: ⁷

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini ~~con sistemi di protezione realizzati secondo le norme tecniche di buona tecnica.~~

La modifica lascia intendere che non sono necessari si-

stemi di protezione per conseguire la sicurezza, laddove il rischio rientri nei limiti tollerabili (autoprotezione).

In proposito è bene ricordare che il rischio relativo al fulmine (come del resto tutti i rischi) va rivalutato in base alla evoluzione della tecnica e dunque secondo la norma più recente, TNE 11/08, pag. 6.

Secondo l'art. 29 del DLgs 81/08, come modificato dall'art. 19 del DLgs 106/09, il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo per aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi ed eventualmente adeguare le misure di protezione.

In merito alla protezione dai fulmini vedasi anche la variante all'Allegato IV, par. 2.1.

1.5 Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

Sono state apportate modifiche formali all'art. 85 del DLgs 81/08, che nulla cambiano alla sostanza dell'articolo. Nell'introdurre tali modifiche il legislatore ha però dimenticato di cancellare, nel comma 2, il riferimento all'allegato IX: infatti, dopo la modifica introdotta dal DLgs 106/09, l'allegato IX non contiene più i riferimenti delle norme tecniche da seguire (in proposito vedasi anche il par. 2.4). ⁸

1. *Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescio elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.*

2. *Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme ~~di buona tecnica~~ tecniche di cui all'allegato IX.*

1.6 Articolo 86 - Verifiche e controlli

L'art. 86, comma 1, del DLgs 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare i *controlli di manutenzione* degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini "secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente".

Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità ed i criteri per l'effettuazione dei suddetti *controlli di manutenzione*.

La novità, introdotta dall'art. 55 del DLgs 106/09, con-

⁷ Modifica prevista dall'art. 53 del DLgs 106/09.

⁸ Modifica prevista dall'art. 54 del DLgs 106/09.

siste nel fatto che, fermo restando il DPR 462/01 in materia di *verifiche periodiche*, il suddetto decreto ministeriale dovrà definire anche le modalità di effettuazione di tali verifiche.⁹

È importante sottolineare che l'obbligo di eseguire i controlli di manutenzione, posto a carico del datore di lavoro, è pienamente vigente anche in assenza del decreto di cui al comma 2.

I suddetti controlli devono infatti essere eseguiti nel rispetto non solo della *normativa vigente* (costituita dal decreto), ma anche delle *norme di buona tecnica*.

In proposito si ricorda che la Parte 6 della norma CEI 64-8 indica espressamente le modalità con cui effettuare i controlli di manutenzione. Per quanto riguarda la periodicità di tali controlli, nell'art. 62.2.1, nota 3, della norma CEI 64-8 è scritto:¹⁰

L'intervallo di tempo può essere, per esempio, di alcuni anni (ad es. 4 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggior rischio, potrebbero essere richiesti intervalli di tempo più brevi:

- *posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di grado, di incendio o di esplosione;*
- *posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;*
- *luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;*
- *cantieri;*
- *impianti di sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza).*

Il datore di lavoro trova dunque già nelle *norme di buona tecnica*, ed in particolare nella norma CEI 64-8, le indicazioni (modalità di esecuzione e periodicità) da seguire per effettuare i controlli di manutenzione; pertanto il rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 86, comma 1, è pienamente esigibile.

Il comma 3 prevede che l'esito dei controlli di manutenzione sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'organo di vigilanza.

L'omessa effettuazione dei controlli di manutenzione e della loro verbalizzazione è punita mediante una sanzione amministrativa (vedasi in proposito la tabella 1). Si ricorda, infine, che anche i verbali delle verifiche periodiche effettuate dall'Asl/Arpa o dagli Organismi abilitati devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza, DPR 462/01, art. 4, comma 3, e art. 6, comma 3.

1.7 Articoli 27, 88 e 96 - Cantieri edili

All'art. 27 del DLgs 81/08 è stato introdotto il comma 1-bis, il quale prevede la prossima introduzione, per le imprese edili, della "patente a punti" in materia di sicurezza.¹¹

Ad ogni impresa edile viene inizialmente assegnato un determinato numero di punti, che decresce ogni volta che siano accertate violazioni in materia di sicurezza; una volta esauriti i punti, l'impresa non può più proseguire la propria attività.

Assume dunque un'importanza ancora maggiore, per le imprese edili, evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza, ad esempio per il mancato rispetto dell'obbligo (previsto dal DLgs 81/08) di valutare il rischio di fulminazione del ponteggio e della gru.

È dunque opportuno che l'installatore, nel realizzare l'impianto elettrico di cantiere, proponga all'impresa edile di affidargli l'incarico di eseguire tale valutazione (che può essere effettuata tramite *SPIN Ponteggi/Gru e fulmini*).

All'art. 88, comma 2, del DLgs 81/08 è stata introdotta la lettera g-bis), la quale ribadisce che le disposizioni del Titolo IV (artt. 88 ÷ 160) per i *cantieri temporanei o mobili* non si applicano ai "lavori relativi agli impianti elettrici ... che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".¹²

È stato inoltre modificato il comma 2 dell'art. 96 del DLgs 81/08. La nuova formulazione chiarisce che nei cantieri non è necessario predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), essendo a tal fine sufficiente il piano operativo di sicurezza (POS) predisposto dalle imprese esecutrici e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) preparato dal coordinatore per la progettazione dei lavori (quando previsto).¹³

Da quanto sopra consegue che:

- non può essere richiesto il POS ad un installatore che esegua solo un intervento sull'impianto elettrico (in assenza di lavori edili);¹⁴
- nulla può essere chiesto in merito al DUVRI ad un installatore che lavora in un cantiere edile.

1.8 Articolo 294-bis - Luoghi con pericolo di esplosione

Nell'art. 288 sono state indicate le "condizioni atmosferiche" a cui si riferisce la definizione di atmosfera esplosiva.

⁹ Attualmente, le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 sono previste dalla guida CEI - MSE 0-14.

¹⁰ Nella norma CEI 64-8 viene utilizzato il termine "verifiche" al posto di "controlli".

¹¹ Il comma 2 dell'art. 27, così come modificato dal DLgs 106/09, prevede che la patente a punti in materia di sicurezza possa essere estesa anche ad altre tipologie di imprese.

¹² Modifica introdotta dall'art. 57 del DLgs 106/09.

¹³ Modifica introdotta dall'art. 64 del DLgs 106/03.

¹⁴ Come già indicato su TNE 9/09, pag. 14.

Dopo l'art. 294 sul "documento sulla protezione contro le esplosioni" è stato inserito l'art. 294-bis, che impone al datore di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato, di provvedere affinché ai lavoratori esposti al pericolo di esplosione sia impartita una specifica formazione, in relazione: ¹⁵

- alla classificazione delle zone e relative misure di sicurezza adottate;
- alle modalità operative necessarie per limitare le sorgenti di accensione;
- ai rischi connessi al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili, ecc.

È infine opportuno ricordare l'obbligo previsto dall'art. 29 del DLgs 81/08, come modificato dall'art. 19 del DLgs 106/09, di aggiornare entro trenta giorni il documento sulla protezione contro le esplosioni "in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione". ¹⁶

2. Modifiche agli Allegati del DLgs 81/08

2.1 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro

È stato soppresso l'art. 1.1.8 secondo il quale:
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttori e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

In mancanza di una esplicita richiesta legislativa di mettere a terra le strutture metalliche di notevoli dimensioni, il burocrate non potrà più imporre la sistematica messa a terra di tutti i ponteggi e gru (a suo avviso sempre di notevoli dimensioni), ma dovrà passare attraverso gli articoli 29 e 84 e dunque subordinare la messa a terra alla valutazione del rischio, secondo la norma CEI 81-10.

Ciò è scritto sul primo numero di TuttoNormel, dicembre 1987, pag. 9, ed è facilmente attuabile con il software SPIN - Ponteggi/Gru e fulmini.

Dopo ventidue anni anche il verificatore leguleio dovrà arrendersi; sarà così la fine della messa a terra indiscriminata di tutti i ponteggi, gru, tribune, recinzioni, pali e similari. Almeno così si spera!

2.2 Allegato V - Sicurezza delle attrezzature

Sono stati modificati gli articoli 5.16.3 e 5.16.4, che erano stati copiati dal vecchio DPR 547/55, i quali richie-

devano per gli utensili elettrici mobili e portatili sia l'isolamento doppio, sia la messa a terra.

È stato così corretto un errore grossolano, evidenziato su TNE 6/08, pag. 6.

2.3 Allegato VI - Uso delle attrezzature

L'art. 6.2, come il vecchio DPR 547/55:

- proibiva l'impiego di utensili elettrici a tensione verso terra maggiore di 220 V all'aperto e maggiore di 50 V nei luoghi umidi e bagnati e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche;
- imponeva la messa a terra di un punto secondario dei trasformatori di sicurezza e di isolamento.

L'art. 6.2 è stato sostituito dal seguente:

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati nelle norme tecniche, le attrezzature elettriche devono essere alimentate a tensione di sicurezza, secondo le indicazioni delle norme stesse.

Anche in questo caso è stata eliminata una scoria del DPR 547/55 dalle conseguenze inaccettabili, TNE 6/08, pag. 5-6.

Le "grandi masse metalliche" sono finalmente scomparse e con loro i fiumi di inchiostro versati nell'intento di dare sembianze elettriche ad un fantasma geometrico.

2.4 Allegato IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine e degli impianti elettrici

È stato cancellato l'elenco delle norme tecniche di riferimento, comprese le norme UNI e CEI.

Con la dizione "norma tecnica" deve dunque intendersi, secondo la definizione di cui art. 2, comma 1, lett. u) del DLgs 81/08, ogni "specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normazione, la cui osservanza non sia obbligatoria".

Come già illustrato in precedenza, nell'allegato IX è stata inoltre:

- introdotta la definizione delle categorie di tensione 0, I, II e III dei sistemi elettrici, ripresa dalla norma CEI 64-8;
- modificata la tabella relativa alle distanze di sicurezza, par. 1.3.

¹⁵ Modifica introdotta dall'art. 139 del DLgs 106/09.

¹⁶ Il documento deve dunque essere aggiornato, ad esempio, secondo l'evoluzione normativa.

2.5 Allegato LI - Zone con pericolo di esplosione

In base all'art. 293, comma 3, del DLgs 81/08, le zone pericolose, se necessario, devono essere segnalate nei punti di accesso con il segnale di fig. 1.

Al di sotto del segnale, deve essere riportata l'indicazione PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION per facilitare la comprensione.

3. Sanzioni e provvedimenti degli organi di vigilanza

3.1 Sanzioni

L'apparato sanzionatorio originariamente previsto dal DLgs 81/08 è stato modificato in modo sostanziale. È stata inoltre introdotta la rivalutazione automatica (in misura pari all'indice Istat) delle sanzioni, ogni cinque anni.¹⁷

Le sanzioni previste per le principali violazioni di interesse del settore elettrico sono riportate nella tabella 1, predisposta con la collaborazione della *Dott.sa Laura Longo, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Torino, Gruppo Specialistico Sicurezza sul Lavoro e Tutela del Consumatore*.

3.2 Violazioni e provvedimenti degli organi di vigilanza

Il DLgs 106/09 ha modificato le procedure che devono essere adottate dagli organi di vigilanza quando rilevano violazioni agli obblighi di cui al DLgs 81/08.

3.2.1 Violazioni sanzionate penalmente (contravvenzioni)

L'organo di vigilanza che accerta una violazione per la quale è prevista una sanzione penale (arresto o ammenda), applica la procedura prevista dal DLgs 758/94 e dunque:¹⁸

- impartisce al datore di lavoro una *prescrizione* (con la quale ordina di porre rimedio alla violazione riscontrata entro un determinato termine);¹⁹
- segnala la notizia di reato alla Procura (a carico del datore di lavoro viene aperto un procedimento penale che rimane sospeso).

Se il datore di lavoro adempie alla prescrizione e paga all'organo di vigilanza un quarto del massimo della sanzione prevista, il reato è estinto ed il procedimento penale viene archiviato; in caso contrario il procedimento penale riprende il proprio corso. Ad esempio è prevista una sanzione penale, e si applica dunque la procedura sopra indicata, nel caso in cui il datore di lavoro:




Fig. 1 - Il segnale di avvertimento Ex è stato completato con la scritta "PERICOLO ESPLOSIONE - DANGER EXPLOSION".

- non adotta le misure di sicurezza necessarie per prevenire i rischi di contatti diretti ed indiretti;
- non valuta il rischio di fulminazione;
- non attua le misure di sicurezza (per le persone) contro le sovratensioni;
- non fa effettuare le verifiche di cui al DPR 462/01;
- non predispone le procedure d'uso e manutenzione degli impianti;
- non elabora il documento sulla protezione contro le esplosioni (del quale è parte integrante la classificazione delle zone con pericolo di esplosione).

3.2.2 Violazioni punite con sanzione amministrativa

Se l'organo di vigilanza accerta una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa, emette un *verbale di diffida*, ordinando al datore di lavoro di porre rimedio alla non conformità entro un determinato termine. Avverso il suddetto verbale di diffida è ammesso ricorso entro 15 giorni.²⁰

Per quanto riguarda il pagamento della sanzione, l'art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del DLgs 106/09, prevede quanto segue:

¹⁷ La modifica è stata prevista dall'art. 147 del DLgs 106/09 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 306 del DLgs 81/08.

In assenza di tale norma, per adeguare le sanzioni all'inflazione era necessario un provvedimento di legge.

¹⁸ Dopo la modifica introdotta dall'art. 142 del DLgs 106/09, la procedura di cui al DLgs 758/94 si applica non solo alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (come inizialmente previsto dal DLgs 81/08), ma anche a quelle punite con la sola ammenda.

Nel caso eccezionale di contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto (DLgs 81/08, art. 55, comma 2), la procedura di cui al DLgs 758/94 non è applicabile.

¹⁹ Con il termine "datore di lavoro" si intende, di qui in poi, il dirigente nei casi in cui sia quest'ultimo il soggetto responsabile della violazione.

²⁰ La possibilità di ricorrere avverso il verbale di diffida è prevista dal DPR 520/55.

Tabella 1 - Alcune sanzioni previste dal DLgs 81/08, come modificato dal Dlgs 106/09. ⁽¹⁾

CONDOTTA	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE	SANZIONE
Rischi di natura elettrica			
Non sono stati valutati i rischi di natura elettrica	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stato valutato il rischio di fulminazione	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi dovuti ai contatti diretti ed indiretti, all'innescio e propagazione di incendi ed esplosioni, alla fulminazione ed alle sovratensioni	Art. 80, comma 3	Art. 87, comma 3, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Esecuzione di lavori sotto tensione (BT) da parte di persone non idonee e/o senza rispettare le procedure o utilizzare le attrezzature previste dalle norme tecniche	Art. 82, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici a distanze inferiori ai limiti di cui all'allegato IX, senza adottare le disposizioni di sicurezza contenute nelle norme tecniche	Art. 83, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Campi elettromagnetici			
Non sono stati valutati i rischi dovuti ai campi elettromagnetici	Art. 29, comma 1	Art. 55, comma 1, lett. a	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state adottate le misure di protezione necessarie per prevenire i rischi dovuti ai campi elettromagnetici	Art. 29, comma 1	Art. 55, comma 1, lett. a	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Verifiche periodiche degli impianti			
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra o di protezione dai fulmini (DPR 462/01) ⁽²⁾	Art. 80, comma 3 Art. 64, comma 1, lett. e	Art. 87, comma 3, lett. d Art. 68, comma 1, lett. b	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto elettrico nelle zone 0, 20, 1, 21 (DPR 462/01)	Art. 296, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €

(Segue)

⁽¹⁾ Le sanzioni indicate nella tabella 1 sono previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (fanno eccezione le sanzioni relative all'omessa valutazione dei rischi, che sono previste soltanto a carico del datore di lavoro, trattandosi di un obbligo non delegabile).

⁽²⁾ Prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08, secondo la Giurisprudenza assolutamente prevalente, la violazione degli obblighi di cui al DPR 462/01 era penalmente sanzionata, ai sensi dall'art. 389, comma 1, lett. c), del DPR 547/55 (in considerazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, dello stesso DPR 462/01).

A seguito dell'abrogazione del DPR 547/55, intervenuta ad opera del DLgs 81/08, la violazione del DPR 462/01 non è più provvista di sanzione penale (in tale senso Cassazione Penale, sez. III, 15 giugno 2009, n. 24641).

La violazione dell'obbligo di effettuare le verifiche periodiche dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462/01 può dunque essere sanzionata solo nei limiti in cui integra gli estremi di una condotta prevista e punita dal DLgs 81/08, ad esempio:

- il datore di lavoro che non esegue tale verifica commette il reato di cui all'articolo 80, comma 3, sanzionato dall'art. 87, comma 3, lett. d), del DLgs 81/08 perché non ha provveduto ad adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ed in particolare i rischi di contatti indiretti, fulminazione diretta ed indiretta e sovratensioni, omettendo di far effettuare una verifica prevista da una disposizione di legge (DPR 462/01) al precipuo scopo di controllare l'idoneità, l'efficienza ed il funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati al fine di prevenire o eliminare i rischi sopra indicati;
- il datore di lavoro che non esegue tale verifica commette il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. e) sanzionato dall'art. 68, comma 1, lett. b), del DLgs n. 81/08 perché non ha provveduto a sottoporre al controllo del loro funzionamento gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei rischi, ed in particolare i rischi di contatti indiretti, fulminazione diretta ed indiretta e sovratensioni, omettendo di far effettuare una verifica prevista da una disposizione di legge (DPR 462/01) al precipuo scopo di controllare il funzionamento dei suddetti impianti e dispositivi di sicurezza, installati al fine di prevenire o eliminare i rischi sopra indicati.

Per quanto riguarda, infine, le verifiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, si applicano gli art. 296 e 297 del DLgs 81/08.

Tabella 1 - (Continua).

CONDOTTA	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE	SANZIONE
Manutenzione degli impianti			
Non sono state predisposte le procedure d'uso e manutenzione degli impianti	Art. 80, comma 3	Art. 87, comma 3, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente	Art. 86, comma 1	Art. 87, comma 4, lett. d	Sanzione amministrativa da 500 € a 1800 €
Non sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza i verbali dei controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini	Art. 86, comma 3	Art. 87, comma 4, lett. d	Sanzione amministrativa da 500 € a 1800 €
Cantieri edili			
L'installatore non ha predisposto il POS (quando necessario) ⁽³⁾	Art. 96, comma 1, lett. g	Art. 159, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 € ⁽⁴⁾
L'installatore ha redatto un POS incompleto (privo degli elementi di cui all'allegato XV)	Art. 96, comma 1, lett. g	Art. 159, comma 1	Ammenda da 2000 € a 4000 €
Luoghi con pericolo di esplosione ⁽⁵⁾			
Non sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive	Art. 290	Art. 297, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state attuate le misure necessarie per prevenire i pericoli di esplosione	Art. 85, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stata predisposta la classificazione delle zone pericolose	Art. 293, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stato preparato e/o aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni	Art. 294, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stata impartita una specifica formazione ai lavoratori esposti al pericolo di esplosione	Art. 294-bis, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Progettisti, installatori, costruttori di macchine ed attrezzature			
Il progettista non ha rispettato i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o scelto attrezzature, componenti e dispositivi di protezione non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza	Art. 22, comma 1	Art. 57, comma 1	Arresto fino a 6 mesi, oppure ammenda da 1500 € a 6000 €
Il costruttore ha venduto, noleggiato o concesso in uso un'attrezzatura non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia sicurezza	Art. 23, comma 1	Art. 57, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 10000 € a 40000 €
L'installatore non si è attenuto alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e/o alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei componenti installati	Art. 24, comma 1	Art. 57, comma 3	Arresto fino a 3 mesi, oppure ammenda da 1200 € a 5200 €

⁽³⁾ Per conoscere i casi in cui l'installatore deve predisporre il POS, vedasi TNE 9/09, pag. 14.

⁽⁴⁾ La sanzione è dell'arresto da 4 a 8 mesi, o dell'ammenda da 2000 € a 8000 €, se la violazione è commessa in cantieri in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del DLgs 81/08.

⁽⁵⁾ Per l'omessa verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01, vedasi la sezione "Verifiche periodiche e controlli di manutenzione degli impianti".

In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

In sintesi, se il datore di lavoro pone rimedio alla irregolarità entro il termine indicato dall'ispettore, paga, allo stesso organo di vigilanza, il minimo della sanzione prevista.

Se, invece, non elimina l'inadempienza entro il termine fissato, e dunque non ottempera al provvedimento dell'organo di vigilanza, il datore di lavoro commette il reato di cui all'art. 11 del DPR 520/55, così come modificato dall'art. 11 del DLgs 758/94, il quale punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 413 € chi non osservi una disposizione, in materia di sicurezza del lavoro, legittimamente impartita dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni.²¹

È ad esempio prevista una sanzione amministrativa nel caso in cui il datore di lavoro:

- non effettua i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente;
- non tiene a disposizione dell'autorità di vigilanza i verbali dei suddetti controlli di manutenzione.

3.2.3 Violazioni alle norme tecniche²²

L'art. 302-bis, comma 1, introdotto dall'art. 144 del DLgs 106/09 prevede quanto segue:

*Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora non ne riscontrino la corretta adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.*²³

Dunque, in base al suddetto art. 302-bis, l'organo di vigilanza che rileva la violazione di una norma tecnica, impartisce una *disposizione* soltanto se tale norma è stata *volontariamente adottata dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamata in sede ispettiva*.

Per quanto riguarda gli impianti occorre però tenere presente che la legge 186/68 e il DM 37/08 impongono il rispetto della regola dell'arte, che è individuata in un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito dalle norme tecniche.²⁴

Pertanto l'organo di vigilanza che accerti una violazione ad una norma tecnica (senza che siano state adottate

misure atte a garantire un equivalente livello di sicurezza), emetterà una *disposizione* (anche se il datore di lavoro non dichiara di avere "adottato" la suddetta norma) imponendo il rispetto della norma stessa o, in alternativa, l'adozione di altre misure idonee a garantire un analogo livello di sicurezza (regola dell'arte).

Nella *disposizione* l'organo di vigilanza indica il termine entro il quale devono essere adottati i provvedimenti ivi indicati. Se il datore di lavoro non ottempera entro tale termine, commette il reato di cui all'art. 650 c.p.

In base al comma 2 del suddetto art. 302-bis, avverso la disposizione emessa dall'organo di vigilanza è *"ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto"*.

La fig. 2 riassume quanto riportato nei paragrafi 3.2.1 ÷ 3.2.3.

3.2.4 Sospensione dell'attività

L'organo di vigilanza può sospendere un'attività in caso di "gravi" e "reiterate" violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/08.

Per quanto riguarda il rischio di "elettrocuzione", sono considerate "gravi" le seguenti violazioni, Allegato I:²⁵

- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

²¹ DPR 520/55, art. 11.

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

²² Nel seguito si fa riferimento alle inadempienze delle norme tecniche che non violano obblighi puniti con sanzione penale o amministrativa (rientrando tali inadempienze nelle violazioni trattate nei punti 3.2.1 e 3.2.2).

²³ Per un'analisi dettagliata delle differenze tra la prescrizione e la disposizione, vedasi il supplemento a TNE 7/99.

²⁴ Il DM 37/08 riguarda diversi tipi di impianti e fa dunque riferimento alle norme del CEI, dell'UNI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell'Unione Europea. La legge 186/68 è limitata al settore elettrico e si riferisce dunque soltanto alle norme CEI.

²⁵ Fino all'emanazione di uno specifico decreto, sono considerate "gravi" le violazioni indicate nell'Allegato I.




Fig. 2 - Tipi di violazioni e provvedimenti dell'organo di vigilanza.

- mancanza della protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

per due volte la violazione della medesima disposizione dell'allegato I, o riscontra due diverse violazioni alle disposizioni del suddetto allegato, nel corso di cinque anni. ²⁶

A seguito della modifica introdotta dal DLgs 106/09, si configura la "reiterazione" quando l'organo di vigilanza accerta

²⁶ L'art. 11 del DLgs 106/09 ha modificato in tale senso il comma 1 dell'art. 14 del DLgs 81/08.